MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 27

Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione

Le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralita', ad essere appllicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle societa' incorporate. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1995, non più in vigore dal 24 marzo 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Estremi	Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Capo	IV — Disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-razionalizzazione-della-finanza-pubblica/art-27-neutralita-fiscale-delle-operazioni-societarie-di-fusione-e-scissione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it